

Invito a regolarizzare l'obbligo vaccinale: come procedere in caso di raccomandata non ancora ritirata?

Data: 14/01/2022

Area Tematica: Personale docente

Argomenti: ◆Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti

Keywords:

#pbb #raccomandata #giacenza #vaccinare #destinatario #mittente #consegnare #vaccinazione #identificabili #avviso #indirizzo

Domanda

Una docente non vaccinata è in malattia da poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a inviare raccomandata A/R per comunicarle l'obbligo da regolarizzare. La docente non ritira la raccomandata che risulta in consegna dal 21 dicembre. Come deve procedere il Dirigente? Esiste un termine entro cui la raccomandata risulti consegnata? O è necessario mettere in atto altre modalità.

Risposta

Qualora si effettui una notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essa si intende perfezionata in ciascuna delle seguenti ipotesi:

1. allorché la raccomandata venga consegnata all'indirizzo del destinatario. Non rileva chi materialmente accusa ricevuta, importa soltanto che la stessa sia stata consegnata a detto indirizzo in virtù del disposto dell'art. 1335 c.c. Secondo quest'ultimo infatti, "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia";
2. allorché la raccomandata, giunta all'indirizzo del destinatario, venga rifiutata, sempre in virtù dell'art. 1335 c.c. A questo riguardo l'art. 40, c. 1, DPR n. 655/1982 recita: "Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, né prendere notizia del loro contenuto, né apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto";
3. allorché, decorsi trenta giorni dall'inizio della giacenza, questa si ritenga compiuta e la raccomandata venga restituita al mittente, secondo quanto stabilito dall'art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982. Il comma 4 dello stesso articolo precisa inoltre: "Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili."

Lo stato della raccomandata (consegnata – rifiutata – in giacenza) può essere verificato interrogando le apposite funzionalità presenti sul sito dell'ente che eroga il servizio postale. Per conoscerlo non occorre dunque attendere che l'avviso di ricevimento venga restituito al mittente.

Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui sarà decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della giacenza. Da quella data decorreranno i cinque giorni in cui l'interessato deve produrre "la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1" (art. 4-ter, c. 3, D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021).

Infine, si è consapevoli che, secondo la giurisprudenza, in applicazione dell'art. 1335 c.c. la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui l'ufficio postale rilascia l'avviso di giacenza. Si consiglia tuttavia di attenersi a quanto disposto dall'art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982, in via prudenziale e onde evitare il più possibile contestazioni e incertezze nella gestione di una procedura già di per sé foriera di contenzioso (si pensi al ritiro della raccomandata in data successiva a quella di rilascio dell'avviso di giacenza).

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.